

Il codice barbaricino

Paola Sirigu

Introduzione

La Sardegna contemporanea nacque il 17 marzo 1861 quando fu proclamato il Regno d'Italia. Già costretta fin dal 1847 alla fusione con il Piemonte, con la proclamazione del Regno vide il governo assumere nei suoi confronti un atteggiamento di rinnovata indifferenza per trasformarsi, alla fine del secolo, in un atteggiamento di sfruttamento. Dopo l'unità d'Italia il primo problema affrontato dal nuovo governo fu quello della destinazione da dare ai terreni degli ex demani feudali, sui quali la popolazione esercitava alcuni usi civici consistenti nel diritto di pascolo, di legnatico e di coltivazione. Infatti, i demani feudali, fossero terre delimitate per il bestiame *manso* o per il bestiame *rude*ⁱ, erano in godimento comunitario. I pastori avevano diritto di pascolo in funzione delle loro esigenze su tutti i terreni incolti presenti nel territorio del villaggio, come anche su quelli dei villaggi limitrofi, purché appartenenti allo stesso signore, *il quale aveva facoltà di affittare a pastori forestieri la parte eccedente le necessità comunitarie*ⁱⁱ. Fin dai tempi più remoti i terreni destinati alle semine, detti *paberili*, venivano divisi fra tutti gli abitanti del paese che ne godevano l'usufrutto fino alla morte, dopodiché il lotto di terreno veniva destinato a un altro assegnatario. Le grandi estensioni territoriali, dette *saltus*, erano invece destinate alla pastorizia e gli abitanti del paese esercitavano l'uso collettivo sia del pascolo che della legna. Ogni pastore pagava all'organo amministrativo una quota pro capite di bestiame e in compenso poteva provvedere, per proprio conto, alla utilizzazione dei prodotti del pascolo.

Questi diritti furono aboliti da una legge emanata il 23 aprile 1865 in base alla quale l'uso collettivo dei terreni venne considerato reato contro il patrimonio demaniale. Con l'abolizione dei diritti adempriviⁱⁱⁱ la povera gente perdeva una delle più importanti fonti di sostentamento e il malcontento fra contadini e pastori fu enorme. Particolarmente gravosa era anche l'imposta sulla casa in quanto il contadino sardo non poteva godere delle agevolazioni previste per le case rurali dell'Italia settentrionale. Per usufruire di tali agevolazioni, infatti, condizione essenziale era che le case fossero isolate nelle campagne! Quelle dei contadini sardi, a causa del frazionamento delle proprietà e dei cicli produttivi imposti dal clima torrido e secco, erano invece sempre accentrate in agglomerati o villaggi. Le povere catapecchie costruite in *ladiri*, mattoni fatti di fango e paglia, in pochi anni furono abbandonate in massa dai proprietari che non erano in grado di pagare le esorbitanti tasse. In Sardegna si arrivò ad avere un esproprio ogni quattordici abitanti, a fronte di uno ogni ventisetteeffettuato nelle regioni del nord Italia. Profondi malumori andarono così ad aggiungersi a quelli scatenati qualche anno prima dall'editto delle chiudende, legge voluta da Carlo Felice^{iv} nel 1820 con la quale il Re intendeva introdurre in Sardegna il modello piemontese della *proprietà perfetta* e autorizzava *qualunque proprietario a liberamente chiudere di siepe, o di muro, vallar di fossa, qualunque suo terreno non soggetto a servitù di pascolo, di passaggio, di fontana o d'abbeveratoio*^v.

Recintare le terre coltivate mirava a un duplice risultato: da un lato le coltivazioni sarebbero state sottratte alle invasioni e alle distruzioni operate dal bestiame e dall'altro, ottenendone la completa proprietà, i contadini avrebbero avuto la possibilità di coltivarle con maggiore regolarità e razionalità. L'Editto, nato con buone intenzioni, si proponeva di proteggere l'agricoltura senza danneggiare la pastorizia e sostituiva la proprietà collettiva con la proprietà privata. Questo provvedimento, tuttavia, favorì il consolidarsi della grande proprietà terriera da parte dei benestanti a danno dei piccoli contadini che non erano economicamente in grado di provvedere diversamente al loro sostentamento e che non

possedevano mezzi per effettuare le recinzioni con siepi, muretti o fossi. L'Editto delle Chiudende e la lottizzazione dei terreni adibiti a libero pascolo furono due provvedimenti con i quali si tentò di rilanciare l'agricoltura, purtroppo senza tenere conto delle aree che avevano un'economia prevalentemente pastorale e in cui il libero pascolo delle greggi era un'istituzione. Ogni tentativo più moderno di associazionismo e di cooperazione fallì quasi dovunque per svariati motivi, non da ultimo quello della lotta massiccia condotta da gruppi industriali continentali che tentarono di monopolizzare il mercato caseario sardo^{vi}. Soprattutto nella provincia di Nuoro si mantennero a lungo particolari forme arcaiche di associazioni o *soccide* di bestiame ovino e caprino, forme di organizzazione che prevedevano la suddivisione delle spese fra più allevatori, ma anche la suddivisione finale dei prodotti caseari e del bestiame^{vii}.

In una economia così strutturata e profondamente legata a usanze e leggi comunitarie, le ordinanze del nuovo Regno sfociarono in rivolte e vere proprie lotte tra pastori e detentori dell'ordine pubblico. Quasi ovunque si registrarono devastazioni, incendi e omicidi. Numerose e violente furono le sommosse, represses spesso nel sangue. Del resto i nuovi regolamenti erano perentori e da essi non veniva esclusa nessuna categoria di terreni e nemmeno i beni della Corona, dei Comuni e della Chiesa ne erano esenti. Segno del malumore popolare furono soprattutto i moti di *su connottu*, scoppiati a Nuoro nel 1868. Pastori e contadini occuparono gli uffici del Comune e diedero fuoco ai registri catastali contenenti le mappe dei terreni demaniali. *Su connottu* è ciò che gridavano pastori e contadini in piazza e significa "vogliamo il ritorno al conosciuto", alle vecchie regole, ossia "vogliamo il ripristino dei diritti per l'uso comune delle terre".

Episodi come questi se ne contarono a centinaia. *Su connottu* e altre rivolte dovute alle iniziative impopolari del Regno d'Italia furono represses duramente e ciò provocò un ulteriore isolamento sociale e culturale dei sardi dal resto del paese, in particolare Nuoro fu penalizzata dal ritardo con cui le opere pubbliche furono avviate nell'isola, come la linea ferroviaria che qui giunse solo nel 1889 con il breve tratto per Macomer. Il paese di Orgosolo, invece, non fu coinvolto nelle sollevazioni popolari perché gli Orgolesi, ignorati da tutti, mantennero le millenarie consuetudini di sfruttamento collettivo delle terre, con la raccolta della legna, delle ghiande e del pascolamento delle greggi nei boschi e nei prati comunali. Infatti, fino al 1867, a Orgosolo non fu presa nemmeno in considerazione la possibilità di esistenza della proprietà privata.

Fu in questo contesto che si venne a consolidare la diffidenza della comunità pastorale sarda verso la giustizia dello Stato. Anche il nuovo Regno d'Italia, come del resto era già accaduto con Fenici, Cartaginesi, Romani, Arabi, Vandali, Catalani, Pisani e Aragonesi, presentava ai sardi la giustizia come strumento e organo di un potere che non nasceva dalla struttura della comunità, ma che le si sovrapponeva dall'esterno e che appariva come un abuso da parte di un popolo di invasori^{viii}.

Il codice barbaricino^{ix} visse qui il suo periodo di massima recrudescenza esercitando un'azione surrogatoria laddove la giustizia dello Stato appariva iniqua. La lotta millenaria condotta dal popolo sardo contro i colonizzatori è stata una lotta intessuta di abbandono, di miseria e di tristezza^x, una lotta che ha reso necessaria la creazione di norme che dessero stabilità esistenziale a persone costrette a una vita durissima. Il codice barbaricino fornì norme di controllo giuridico come espressione della necessità di un popolo di darsi delle regole che rispondessero alle esigenze di una comunità pastorale e che non cambiassero con il cambiare del popolo invasore. Questo è il senso più profondo che legittima l'esistenza del codice barbaricino.

Chie no hurat pro bissonzu est unu cane berdulaju^{xi}.

Il codice barbaricino

Il codice barbaricino è un codice naturale di diritto tacitamente riconosciuto dalla popolazione, un codice che da sempre è vissuto parallelamente alle miriadi di codici che, nell'arco dei secoli, sono stati ufficialmente imposti ai sardi dai colonizzatori. Arabi, Visigoti, Catalani, Aragonesi e Piemontesi, tutti si sono presentati ai sardi in veste di esattori di tasse, di commissari di leva, di forze di polizia repressive e di amministratori di giustizia poco imparziali. I sardi, non a torto, hanno sempre visto i vari ordinamenti giuridici come espressione di abusi di potere privi di qualsivoglia principio di giustizia sociale e incapaci di giungere, nelle contese, sia all'accertamento di una verità sostanziale che di trovare soluzioni in armonia con le tradizioni. Le vicende storiche hanno portato la popolazione sarda a essere naturalmente diffidente nei confronti dei paesi colonizzatori e degli stranieri in genere e, in tempi più recenti, anche la presenza dei Savoia^{xii}, soprattutto dopo la proclamazione del Regno d'Italia, non ha fatto eccezione. L'occupazione sabauda fu mal vista non meno di quella aragonese e anch'essa portò a una recrudescenza dei fenomeni legati alla pratica del codice barbaricino. Anche in tempi ancora più recenti il codice imposto dallo Stato Italiano è andato a urtare violentemente contro la sensibilità morale e giuridica del popolo sardo nei confronti del quale si è dimostrato spesso ostile e ingiusto. Invasione da parte di potenze militari, espropri, sfruttamento turistico incondizionato, distruzioni, cementificazioni e disattenzione per i problemi sociali sono segnali che informano che, anche oggi, la logica colonialista e gli abusi di potere non sono ancora terminati.

A uccidere toccat a Deus

Dalla Carta de logu al codice barbaricino

La Carta de logu fu promulgata verso la fine del 1300 in lingua sarda logudorese^{xiii} dalla giudicessa Eleonora d'Arborea^{xiv} che, perfezionando l'opera del padre Mariano IV^{xv} autore di un *Codice rurale* in ventotto capitoli, fece stendere la *Carta de logu* per disciplinare gli usi locali. La Carta de logu^{xvi} era composta da 198 articoli che comprendevano un codice civile, un codice penale e un codice rurale. Disciplinando in modo chiaro e semplice i vari rapporti giuridici, l'amministrazione della giustizia, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, segnò una tappa fondamentale nel modo in cui i Sardi concepirono il loro "Stato di diritto". La Carta de logu sopravvisse in Sardegna per moltissimi anni. Sia pure con qualche difficoltà, alla fine del regno giudicale rimase in vigore per più di quattrocento anni fin dopo la conquista dell'isola da parte degli Aragonesi e fino oltre un secolo dopo l'avvento dei Savoia: solo nel 1827 fu sostituita dal codice emanato dal Re Carlo Felice^{xvii}. La Carta finì con l'influire profondamente sui costumi del popolo sardo, anche perché il codice feliciano che la sostituì non conteneva una normativa esauriente, si mostrava vago sui problemi della giustizia e degli ordinamenti feudali ed evasivo nei confronti dei nuovi provvedimenti a favore delle chiusure dei terreni. In un certo senso, dunque, il codice feliciano manteneva una linea di continuità con la Carta de logu della quale venivano confermate alcune pene, come quella della galera perpetua per i recidivi nel delitto di abigeato o quella di dieci anni di galera a chi avesse baciato in pubblico una giovane, anche consenziente. In più nel codice feliciano sopravvivevano privilegi nobiliari come l'esenzione dalla giurisdizione dei tribunali ordinari e

dalla pena della galera e la forma speciale di citazione nelle cause civili^{xviii}. Il senso della vita e della cultura sarda presenti nella *Carta de Logu* erano enormi. Su di esso gravavano millenarie tradizioni e davano all'opera un singolare colore arcaico che il codice feliciano non riuscì a scalfire e che è stato ereditato dal codice barbaricino^{xix}. A ciò contribuì non poco la particolare condizione della Sardegna, il cui isolamento consentì il perpetuarsi di condizioni e tradizioni di vita collettiva ben poco influenzate da interventi esterni. Uno dei principi fondamentali della Carta, poi fatto proprio dal codice barbaricino, è quello che sosteneva che tutti gli uomini liberi sono uguali davanti alla legge: una stessa sanzione colpiva, infatti, chiunque l'avesse violata senza distinzione di classe sociale. Per la Carta de logu trattare tutti allo stesso modo senza distinzione di classe sociale era un fatto quasi rivoluzionario in un'epoca nella quale i nobili e il clero la facevano da padroni!

Questa norma, oggi apparentemente scontata e banale e sulla quale tutti concordano, tanto banale e scontata di fatto non è e, infatti, così com'è concepita oggi dal diritto positivo dello Stato, si discosta notevolmente dal suo senso originario. Prendiamo, ad esempio, l'articolo n. 136 del codice di procedura penale che regola le modalità di conversione di pene pecuniarie. La norma stabilisce che le pene pecuniarie possono essere convertite in pene detentive quando sussiste l'insolvibilità del condannato. Questa norma di legge non rende affatto tutti gli uomini uguali davanti alla legge, anzi, questa è una legge che, in un certo senso, offende il principio di uguaglianza dei cittadini in quanto la convertibilità della pena pecuniaria, in giorni o mesi di carcere, colpisce solo chi è povero. Chi è ricco sarà, infatti, in grado di pagare le pene pecuniarie e chi è povero sarà, invece, costretto a subire la detenzione. Questa norma, così com'è concepita dall'articolo n. 136 del codice penale, è fortemente contestata dal codice barbaricino e urta la sensibilità morale e giuridica del pastore sardo che, in quanto povero, trova astratta, incomprensibile e ingiusta una norma così strutturata. Per lo stesso motivo molti altri istituti giuridici della Carta de logu che sorprendono per la loro sconcertante attualità, quali la posizione e la tutela delle donne e dei minori, la difesa del territorio, l'usura ecc. sono principi solo apparentemente tutelati dal codice positivo e sono, invece, come vedremo, fortemente difesi dal codice barbaricino.

La Carta de logu è un'opera di grande importanza che ha compenetrato ogni anfratto del vivere sociale sardo. La straordinarietà di questo documento sta nella presa che ha avuto sul territorio per il fatto di essere da un lato nato come espressione della società agro-pastorale sarda e dall'altro per avere legittimato le azioni dirette, dalle quali sono poi scaturite le azioni della vendetta barbaricina. Naturalmente le azioni dirette della Carta derivavano dalla incapacità degli organi di governo di tenere sotto controllo la giustizia del Giudicato^{xx}, mentre quelle del codice barbaricino sono conseguenti alla sfiducia nei sistemi normativi ufficiali basati su principi astratti che portano alla mancanza di principi di diritto sicuro e di facile comprensione. Le leggi della Carta hanno finito, nel tempo, col trasformarsi in consuetudini. *Tutta la comunità barbaricina non conosce altra esperienza che la logica della consuetudine che, in questo caso, è derivata dall'incontro con un ordinamento giuridico che da sempre regolava la vita della comunità pastorale^{xxi}.* Diretta a disciplinare in modo organico, coerente e sistematico alcuni settori dell'ordinamento giuridico e alcuni settori della vita civile, la Carta consegnava al popolo una regolamentazione di fatto mancante per un controllo oggettivo sul gruppo sociale. Proprio per questo il codice barbaricino ha fatto proprie molte norme della Carta, adattandole al proprio contesto, per l'esigenza di superare situazioni disciplinate dallo Stato in modo non chiaro, tali da rendere estremamente difficile e talvolta arbitraria l'attuazione del diritto e l'amministrazione della giustizia, come di fatto accadeva. La lotta millenaria condotta dal popolo sardo contro i colonizzatori che di volta in volta si sono affacciati sulle coste dell'Isola e che hanno solo cambiato nome ma non sostanza, ha reso indispensabile la creazione di norme che non cambiassero con il cambiare del popolo

invasore. Questo era il senso che i sardi davano alla Carta de logu e questo è il senso che la Carta de logu ha tramandato al codice barbaricino.

Il passo dalla Carta de logu al codice barbaricino è stato lento ma costante e inarrestabile e si è potuto realizzare soprattutto perché la Carta si fondava in larga parte su consuetudini locali. Dalla lettura della Carta de logu emergono molti tratti comuni con il codice barbaricino, ad esempio la durezza e la crudeltà delle pene che venivano inflitte e la norma assolutoria in caso di omicidio per legittima difesa. Accanto alle pene pecuniarie trovavano spazio le mutilazioni della persona, i trascinamenti a coda di cavallo, l'amo sulla lingua se non il taglio della lingua stessa.

Ciò che accomuna la Carta con il codice barbaricino è anche la soggettività della pena. La pena, salvo nei più gravi delitti, era, in genere, pecuniaria e solo in caso di mancato pagamento era applicata quella sussidiaria, ossia la mutilazione. Nell'applicazione della pena non si badava quasi mai alla sola materialità del fatto, ma si teneva conto dell'elemento soggettivo, ossia si valutava se il reato fosse stato compiuto deliberatamente oppure no. Insomma, occorre la coscienza della criminalità dell'atto perché il colpevole fosse punito ed è evidente che questo implica una notevole dose di arbitrarietà. Il grassatore sulla strada pubblica veniva messo alla forca, mentre per *robaria* fuori delle strade, in *villa* o in *campu*, o in *salto* la pena era solo pecuniaria. Così anche la valutazione dell'omicidio era soggettiva e l'assassino era punito col taglio della testa, salva la legittima difesa, nel qual caso *non di siat mortu et pena alcuna non di hapat et non paguit*. La Giudicessa Eleonora d'Arborea dava, dunque, importanza al fattore soggettivo del reato e questa norma la si ritrova anche nel codice barbaricino dove la vendetta che segue l'atto offensivo è a discrezionalità dell'offeso. Gravissime disposizioni erano previste anche contro coloro che portavano in giudizio un documento notarile falso, ma anche qui vi era ampio margine di discrezionalità e il presentatore veniva condannato ad arbitrio del giudice.

La Carta poneva attenzione anche al processo di conquista della terra e in esso si concretizzava lo sforzo di redenzione delle classi inferiori. Ad esempio, dopo cinquant'anni di utilizzo delle terre del regno *cum iustu titulu^{xxii}*, esse diventavano definitivamente proprietà di chi le utilizzava.

Terribili punizioni erano previste per l'abigeato. La pena dell'amo nella lingua in modo da asportarla veniva applicata al pastore che nascondesse tra le sue greggi bestiame altrui, *bestia de intradura*. In caso di pascolo abusivo in terreni coltivati, era permessa, in determinati limiti, la violenza privata. Tutte queste norme sono andate modificandosi nel tempo fino ad assumere, nel codice barbaricino, sfumature varie e complesse.

La Carta de logu, quindi, fu la base giuridica dalla quale scaturì uno "stato di diritto" non scritto, cioè uno stato in cui tutti erano tenuti all'osservanza e al rispetto di norme, norme tramandate di generazione in generazione e che rispondevano al diritto naturale del popolo sardo.

Confida in totusu, et fidadi de pagusu^{xxiii}.

Il codice barbaricino come diritto naturale

Nel corso dell'ottocento, a causa del clima di povertà e disperazione e per l'incomprensione mostrata dal governo centrale, il codice barbaricino andò via via organizzandosi in una forma articolata di diritto naturale, ossia in un complesso di principi universalmente accettati dal popolo avente il suo fondamento nella natura delle cose e nella coscienza del popolo stesso. Il codice barbaricino ha dettato regole di comportamento e di organizzazione conformi a interessi collettivi e tali regole si sono trasformate, nel tempo, in principi universali in quanto

rispondenti alla concezione della giustizia del popolo sardo. L'idea che un popolo si fa sul diritto, infatti, assume inevitabilmente i tratti del suo generale ragionare sul proprio modo di essere, si può quindi dire che l'essenza e il fondamento del codice barbaricino, in quanto diritto naturale, rappresenta la concezione del mondo assunta dalla cultura del popolo sardo in un certo momento storico e sociale. Questo concetto sull'idea che un popolo si fa sul diritto non è nuovo, lo troviamo anche nel pensiero di Spinoza per il quale le norme di diritto naturale devono essere fondate non sulla ragione umana, ma sull'ordine necessario del mondo. Il diritto naturale, per Spinoza, è costituito dalle stesse leggi o regole naturali secondo le quali tutte le cose accadono, perciò tutto ciò che un uomo fa, secondo le leggi della sua natura, lo fa per sommo diritto di natura e ha, sulla natura stessa, tanto diritto quanto vale la sua potenza.

Pertanto, tutto ciò che l'uomo fa, sia guidato dalla ragione, sia guidato dalla sola cupidigia, è conforme alle leggi e alle regole della natura cioè al diritto naturale^{xxiv}.

Il modo di concepire il mondo, anche nella società barbaricina, è strettamente legato alla natura e l'unico diritto che il pastore barbaricino riconosce è il diritto naturale della vendetta che ha finito col diventare un diritto istituzionale. Il codice barbaricino è, quindi, una forma di diritto naturale e rappresenta la maniera in cui la natura del popolo sardo si esplica nella politica. Nella società barbaricina la politica assume connotati ben precisi a causa delle condizioni di vita difficili del luogo così ciò che è giusto per natura ha finito col trasformarsi in ciò che è utile per natura. Il codice barbaricino è basato, infatti, su una serie di norme miranti a disciplinare e a rendere utili e comprensibili situazioni concrete di vita e a tenere sotto controllo i comportamenti sociali. Si comprende quanto distante sia, in questo contesto, l'idea di *giusto* inteso come *legale*, ossia conforme alla legge dello Stato, dato che il giusto conforme alla legge dello Stato è il risultato di convenzioni e accordi che paiono estranei al mondo pastorale sardo.

Nel diritto naturale barbaricino viene tenuto ben distinto ciò che è naturale da ciò che è convenzionale: che la pecora produca lana è un fatto *naturale*, mentre che gli ebrei non mangino carne di maiale è *convenzionale*. La distinzione tra i due concetti è fondamentale e l'esistenza del diritto naturale barbaricino viene prima di ogni forma di diritto convenzionale. L'esistenza di un diritto naturale, del resto, non è cosa tanto straordinaria ed è stata tacitamente accettata anche dalla Chiesa cattolica fino in tempi recenti. Affermando che la potestà di comandare viene da Dio, Papa Leone XIII, nell'enciclica *Diuturnum* del 20 giugno 1881, proclamava la legittimità di ciascuna delle varie forme di governo possibili:

Importa però notare qui che coloro i quali siano per esser preposti alla pubblica cosa, possano in talune circostanze venir eletti per volontà e deliberazione della moltitudine, senza che a ciò sia contraria o ripugni la dottrina cattolica. Colla quale scelta tuttavia si designa il Principe, ma non si conferiscono i diritti del principato: non si dà l'imperio, ma si stabilisce da chi deve essere amministrato. Né qui si fa questione dei modi del pubblico reggimento: poiché non vi è alcuna ragione, perché la Chiesa non approvi il principato d'uno o di molti, purché esso sia giusto e rivolto al comune vantaggio. Perciò, salva la giustizia, non s'impedisce ai popoli di procacciarsi quel genere di reggimento, che meglio convenga alla loro indole, o alle istituzioni ed ai costumi dei loro maggiori^{xxv}.

Nato, dunque, come codice naturale per ragioni storiche e geografiche tra le popolazioni dell'interno arroccate sulle montagne del Gennargentu, il codice barbaricino si raffigura come un codice di diritto naturale a tutti gli effetti. Se da un lato il popolo sardo, a causa delle sue vicissitudini politiche e sociali, ha mostrato l'esigenza pratica di non rispondere a un codice

positivo, ossia a un corpus legislativo creato dalla classe dominante e imposto da questa a tutta la sua giurisdizione, dall'altro non si può non considerare quanto l'uomo sia, per sua stessa natura, refrattario a rispettare leggi morali nelle quali non si riconosce. Il cristiano Pascal afferma:

Il furto, l'incesto, l'uccisione dei figli e dei padri, tutto ha trovato il proprio posto tra le azioni virtuose^{xxvi}.

E ancora Pascal, il cristiano del disincanto, sostiene che:

Tre gradi di latitudine sovvertono tutta la giurisprudenza; un meridiano decide la verità; pochi anni di dominio e le leggi fondamentali cambiano; il diritto ha le sue epoche; [...] Bizzarra giustizia a cui un fiume segna il confine! Verità al di qua dei Pirenei, errore al di là^{xxvii}.

Come dire che anche la giurisprudenza, come tutte le cose degli uomini, non può non fare i conti con le varie forme di diritto naturale e che deve ammettere, come unica certezza, il suo relativismo.

Amigu fidau, teniddu preziosu^{xxviii}.

Il senso giuridico del codice barbaricino

Il ricorso al codice barbaricino nasce fundamentalmente come azione di tutela giuridica derivante da una sfiducia nei confronti dello Stato e del suo sistema giudiziario ritenuto inadeguato a far fronte a qualsiasi tipo di contesa. C'è, quindi, un forte divario e una netta differenziazione tra il codice nazionale e quello locale, che si trovano inevitabilmente a essere in conflitto.

Per comprendere il senso giuridico del codice barbaricino occorre, ancora una volta, riflettere sulle vicissitudini politiche e sociali del popolo sardo. Scrive Emilio Lussu:

E il fatto che la nostra regione è un' isola (La Sicilia non lo è affatto) a scarsa popolazione, in cui la malaria ha dominato per millenni e per millenni i matrimoni sono avvenuti prevalentemente tra sardi, pesa molto sulla nostra psicologia e sul nostro carattere. Per cui un po' tutti nazionalisti o internazionalisti, borghesi, intellettuali o proletari, abbiamo dentro di noi qualcosa di caratteristico che ci fa simili prodotti della stessa specie^{xxix}.

Comprendere la sardità è, infatti, fondamentale per comprendere il senso giuridico del codice barbaricino, un senso che non è figlio del caso, ma è conseguenza indispensabile per vivere in una cultura così competitiva. Le norme del codice barbaricino riflettono l'immagine di una società ordinata e forte, dove la fierezza rappresenta il pilastro su cui questo impianto culturale si regge. Riflettono anche l'esistenza di un senso giuridico arcaico ma moralmente elaborato e completo, nato dalla resistenza della società sarda nei confronti della scarsa capacità persuasiva del diritto dello Stato. Il popolo sardo non è mai riuscito a riconoscersi nei popoli colonizzatori e non può riconoscersi nemmeno in questo Stato che, fin dal 1861, anno della sua costituzione, ha dato una destinazione arbitraria ai terreni, ha sfruttato la gente in miniera, ha costruito ferrovie con cinquanta anni di ritardo rispetto al resto del continente, ha utilizzato lo strumento dell'esproprio per affermare la propria potenza militare, ha trattato i suoi abitanti come esseri biologicamente inferiori^{xxx}, ha espropriato terreni e fabbricati per costruire supercarceri, ha mandato al massacro duemila ragazzi della

Brigata Sassari in nome della propria autorità, ha proposto di fare della Sardegna un contenitore per scorie nucleari, ha permesso lo sfruttamento turistico incondizionato approvando distruzioni e cementificazioni e chi più ne ha più ne metta. Il sardo che deve difendere la sua famiglia, la sua proprietà, i suoi diritti non può fare affidamento sulle norme di uno Stato così strutturato e il senso giuridico del codice barbaricino sta nella tutela della sardità.

Il richiamo e la lettura delle norme e dei comportamenti legati al codice barbaricino permettono di comprendere la sua reale portata normativa dove, in una alternanza di odio e tregua all'odio, si esplica e si manifesta una cultura tormentata e lacerante dove si mescolano sentimenti forti e poco compresi. La concezione comune vede il codice barbaricino come un generico comportamento criminale ed è lontana dal considerarlo come uno strumento di difesa del sistema! La differenza essenziale tra il criminale e il barbaricino sta proprio nel fatto che la vendetta criminale presuppone l'essere *ladrone*, mentre la vendetta barbaricina presuppone l'essere *uomo* all'interno di un ordinamento giuridico^{xxx1}.

La difesa di se stessi e del proprio gruppo sociale è fattore indispensabile per ogni uomo, per questo la difesa barbaricina, pur regolata da norme che possono apparire crude, ha una profonda ragione di essere. L'esame delle norme, dei rituali, dei detti popolari portano a comprendere che il codice barbaricino rappresenta un vero e proprio ordinamento giuridico di cui la vendetta ne è espressione.

La presenza di norme che si ripetono, sempre uguali, rispettate da tutti, da tutti tacitamente riconosciute, fa del comportamento barbaricino un vero e proprio codice giuridico il cui senso va ricercato nella salvaguardia della sardità quale diritto alla sopravvivenza.

Niunu frabanciu senza testimongius^{xxxii}.

ⁱ Il bestiame manso, ovvero addomesticato, comprendeva buoi per l'agricoltura e cavalli, mentre il bestiame rude era costituito da pecore, capre e mucche.

ⁱⁱ F. Floris, *Feudi e Feudatari in Sardegna*, Voll. 2, p. 736. Edizioni Della Torre, Cagliari, 1996.

ⁱⁱⁱ Termine introdotto dagli Aragonesi per indicare l'uso collettivo delle terre.

^{iv} Carlo Felice (1765-1831) è figlio di Vittorio Amedeo III e di Maria Antonietta Ferdinanda di Borbone-Spagna. Nel 1807 prende in moglie Maria Cristina di Borbone, Infanta delle Due Sicilie. È stato viceré di Sardegna dal 1799 al 1821. Sovrano assolutista e sostenitore della monarchia per diritto divino, si oppone a qualsiasi forma di liberalismo e, dopo aver severamente colpito gli autori del moto rivoluzionario del 1821, dedica interamente la sua attività al campo economico, giudiziario e militare.

^v C. Sole, *La Sardegna di Carlo Felice e il problema della terra*, Editto delle chiudende (1820), Ed. Fossataro, Cagliari 1967, p. 353.

^{vi} Tradizionalmente i pastori producevano, con il latte di pecora, il formaggio *Fiore sardo* che veniva venduto a commercianti della Campania e della Toscana. Trasportato a dorso di cavallo fino alle coste orientali, i sardi non riuscivano a soddisfare la crescente richiesta, tanto che industrie romane, nel 1897, iniziarono la produzione in Sardegna del pecorino tipo romano destinato al mercato americano sfruttando i pastori locali e pagando il latte a prezzi da fame.

^{vii} *Raccolta delle consuetudini e degli usi agrari della provincia di Nuoro*, a cura della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Nuoro, p. 60.

^{viii} G. Pinna, *Il pastore sardo e la giustizia*, Ilisso, Nuoro 2003, p. 19.

^{ix} Il codice barbaricino, pur essendo diffuso in tutta l'isola, trova maggiore diffusione nella Barbagia in quanto, a causa della sua posizione geografica corrispondente alla zona centrale della Sardegna, ha fornito maggiore resistenza alle invasioni e maggiore salvaguardia delle tradizioni.

^x *Ibid.*, p. 29.

^{xi} Chi non ruba per bisogno è un cane randagio.

^{xii} Il Regno di Sardegna e Corsica, precursore del Regno d'Italia, ebbe inizio a Roma il 4 aprile del 1297, allorché papa Bonifacio VIII, per risolvere la contesa tra angioini e aragonesi circa il Regno di Sicilia, investì il re d'Aragona Giacomo II dello *jus invadendi* sulla Sardegna e sulla Corsica.

^{xiii} Il sardo logudorese è il principale gruppo dialettale della lingua sarda, parlato nella parte centrale e settentrionale dell'isola.

^{xiv} Eleonora d'Arborea (1340-1404), sovrana del giudicato di Arborea. Figura poliedrica e intelligente, ricoprì diversi ruoli di moglie, madre, regina, condottiera e legislatrice. Fu il personaggio più noto della Sardegna medievale, sia perché il suo fu il giudicato che cadde per ultimo in mano straniera, sia per la sua promulgazione della Carta de logu.

^{xv} Mariano IV di Arborea (Oristano, 1317-1375) fu probabilmente il più grande sovrano del giudicato sardo di Arborea. Secondogenito del Giudice Ugone II Cappai de Baux, venne educato alla corte di Alfonso il Benigno, conte di Barcellona e quindi sovrano di Catalogna e Aragona.

^{xvi} Il testo della *Carta de Logu* si conserva per tradizione diretta in un manoscritto e in nove opere a stampa, e per tradizione indiretta in una traduzione pisana. Il manoscritto con rilegatura in pergamena del sec. XIX, ha numerosi guasti dovuti ad abrasione e macchie. E' un codice miscelaneo restituito dal Capitolo della Cattedrale d'Iglesias, ora custodito nella Biblioteca Universitaria di Cagliari.

^{xvii} Nel 1827, dopo un accurato studio delle leggi in vigore in Piemonte, fu pubblicato il codice feliciano, che sostituiva la Carta de logu. Una delle maggiori novità fu l'abolizione delle pene corporali, della tortura, della fustigazione e dei marchi d'infamia. Poneva altresì restrizioni sui poteri discrezionali del giudice.

^{xviii} M. Da Passano, *Riformismo senza riforme: I Savoia e il diritto penale sardo nel Settecento* in Studi in memoria di Giovanni Tarello, Vol. I, Giuffrè, Milano 1990.

^{xix} Questa tesi è stata felicemente sostenuta anche da Antonio Pigliaru.

^{xx} La Sardegna medievale era divisa in quattro regni del tutto indipendenti, conosciuti come i quattro Giudicati di Torres, Gallura, Arborea e Cagliari. I Giudicati ebbero potere in Sardegna fra il IX ed il XV secolo. Essi avevano una particolare organizzazione di derivazione bizantina che prevedeva un *iudex* a capo del territorio.

^{xxi} A. Pigliaru, *Il banditismo in Sardegna*, Giuffrè Editore, Milano 1993.

^{xxii} Con giusto titolo.

^{xxiii} Confida in tutti, ma fidati di pochi.

^{xxiv} B. Spinoza, *Tractatus politicus* a cura di P. Cristofolini, Ed. ETS, Pisa 2004.

^{xxv} Leone XIII, Enciclica *Diuturnum*, del 29-6-1881, in *La pace interna delle nazioni. Insegnamenti Pontifici*, introduzione ed indici sistematici dei monaci di Solesmes, trad. it., Edizioni Paoline, 2a ed., Roma 1962, p. 85; cfr. anche Idem, Enciclica *Immortale Dei*, del 1°-11-1885, *ibid.*, p. 131.

^{xxvi} Pascal, *Pensieri*, Chevalier 230, Brunschvicg 294

^{xxvii} *Ibid.*

^{xxviii} Amico fidato tienilo prezioso.

^{xxix} E. Lussu, *L'avvenire della Sardegna*, Parte I. Dal discorso pronunciato in Parlamento nell'ottobre del 1951.

^{xxx} Papa Paolo VI, nella sua visita a Cagliari del 4 aprile 1970, dirà: Siamo venuti per dimostrare a voi e per dimostrare a tutti che Noi riconosciamo la vostra eguaglianza a confronto di tutti gli altri uomini.

^{xxxi} Antonio Pigliaru, *La vendetta barbaricina*, Ed. Il maestrale, Nuoro 1959, p. 14.

^{xxxii} Non vi è bugiardo senza testimoni.